



Allegato alla deliberazione di Giunta n. 150 in data 5 dicembre 2022

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E ALLE SOCIETÀ DEI DOMICILI DIGITALI

- Visto l'art. 3-bis comma 1 del D. Lgs. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: *"...i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..."*;
- visto l'art. 5 bis comma 1 del richiamato Codice che stabilisce: *"La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione..."*;
- visti l'art. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della L. 120/2020 – che prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel Registro delle Imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;
- valutato che le norme in precedenza richiamate fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel Registro delle Imprese comunichino il proprio domicilio digitale;
- tenuto conto che le misure previste dall'art. 37 del D.L. 76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020, sono adottate *"Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 82/2005, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice"*;
- visto l'art. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del Registro delle Imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio *"...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore"*;
- rilevato che la norma richiamata non impone la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, ma che pur tuttavia, nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa, si ritiene opportuno favorirne la conoscenza ai soggetti destinatari del provvedimento finale;
- visto l'art. 5 comma 2 bis del D.L. 179/2012 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del Registro delle Imprese applica alle imprese individuali inadempienti *"...previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni..."* la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata, e assegna contestualmente il domicilio di cui trattasi presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- rilevato che i procedimenti d'ufficio cui è fatto riferimento sono regolati da disposizioni speciali, non richiedenti alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, peraltro indirettamente esclusi dalla previsione stessa dell'art. 5 comma 2 bis del D.L. 179/2012;



- visto l'art. 8 comma 3 della L. 241/1990 che dispone: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;
- ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel Registro delle Imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con unico oggetto, situazione sussistente per quanto disciplinato nel presente Regolamento;
- visto l'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 che prevede che nel sito web istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate *“...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta”*;
- valutato che, in ottemperanza alla disposizione normativa di cui al punto precedente, è opportuno disciplinare con apposito Regolamento le modalità di attuazione degli articoli 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 e 5 comma 2 del D.L. 179/2012;

E' DISPOSTO QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *“Albo camerale online”* – l'Albo di cui all'art. 62 del R.D. 2011/1934, nel quale sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione nel sito web istituzionale della Camera di Commercio, secondo quanto disposto dall'art. 32 della L. 69/2009;
- b) *“Assegnazione massiva del domicilio digitale”* – l'assegnazione del domicilio digitale di cui alla successiva lettera e), effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) *“Cassetto digitale dell'imprenditore”* – la piattaforma digitale prevista dall'art. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012, disponibile per ogni impresa all'indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d) *“Diffida”* – l'atto destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese, ai sensi dall'art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012;
- e) *“Domicilio digitale assegnato d'ufficio”* – il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato alle imprese inadempienti ai sensi degli artt. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 e 5 comma 2 del D.L. 179/2012;
- f) *“Gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio”* – il gestore previsto dall'art. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012 quale soggetto



incaricato dell'attivazione del domicilio assegnato d'ufficio presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

- g) "*Iscrizione d'ufficio*" – l'iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale assegnato;
- h) "*Iscrizione massiva d'ufficio*" – l'iscrizione del domicilio digitale di cui alla precedente lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società;
- i) "*Procedimento d'ufficio*" – il procedimento amministrativo svolto al fine di assegnare e iscrivere nel Registro delle Imprese il domicilio digitale di cui alla precedente lettera e);
- j) "*Procedimento massivo*" – il procedimento d'ufficio di cui alla precedente lettera i) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione;
- k) "*Registro delle Imprese*" – il registro di cui all'art. 2188 del codice civile e all'articolo 8 della L. 580/1993;
- l) "*Sito istituzionale*" – il sito web della Camera di Commercio di Como-Lecco;
- m) "*Ufficio del Registro delle Imprese*" – l'ufficio istituito presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L. 580/1993.

Art. 2

Gestione massiva e periodica delle assegnazioni d'ufficio dei domicili digitali

1. L'Ufficio del Registro delle Imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive, ai sensi degli articoli 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 e 5 comma 2 del D.L. 179/2012, o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato a causa di inattività o intervenuta revoca.
2. Le eventuali segnalazioni pervenute alla Camera di Commercio relativamente all'assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell'ambito dei periodici e cumulativi procedimenti svolti dal competente ufficio secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 3

Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: fasi del procedimento

1. L'assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:
 - a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale nelle risultanze anagrafico-certificative del Registro delle Imprese;
 - b) pubblicazione sul sito web istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali che ne



siano prive, con contestuale diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;

- c) pubblicazione su sito web istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società che ne siano prive, con invito a presentare regolare domanda di sua iscrizione entro il termine al riguardo fissato;
- d) diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di Commercio di Como-Lecco, comunicazioni alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati;
- e) gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con le imprese interessate, al fine di consentire loro l'iscrizione su domanda dei propri domicili digitali;
- f) definizione dell'elenco finale delle imprese individuali destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, suo caricamento nel formato previsto all'interno dello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ed avvio dell'elaborazione dei lotti predisposti;
- g) definizione dell'elenco finale delle società destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, suo caricamento nel formato previsto all'interno dello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ed avvio dell'elaborazione dei lotti predisposti;
- h) assegnazione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, effettuata dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio, secondo quanto previsto dagli articoli 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 e 5 comma 2 del D.L. 179/2012;
- i) iscrizione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali nel Registro delle Imprese, ordinariamente effettuata, con modalità automatizzate, dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio lo stesso giorno nel quale vengono svolte le attività di cui alla precedente lettera h);
- j) emissione cumulativa (cd. 'massiva'), effettuata lo stesso giorno nel quale vengono svolte le attività di cui alla precedente lettera h), dei verbali di accertamento sanzionatorio a carico delle imprese individuali o società che abbiano omesso l'adempimento, con loro notifica presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio.

Art. 4

Comunicazione di avvio del procedimento e diffida

1. Le comunicazioni massive di avvio dei procedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere b) e c) è effettuata mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Camera di Commercio di Como-Lecco nella sezione dell'Albo camerale online e in quella specificatamente dedicata al Registro delle Imprese. Ciascuna comunicazione contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali e società destinatarie e resta pubblicata per almeno quarantacinque giorni consecutivi.

2. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Per quanto riferito



alle imprese individuali, dal quindicesimo giorno successivo alla richiamata pubblicazione decorre anche il termine di trenta giorni indicato nella diffida.

Art. 5

Conclusione del procedimento e termini

1. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude con la loro iscrizione d'ufficio, ferma restando la preventiva archiviazione automatica per le imprese individuali o le società che abbiano nel frattempo provveduto direttamente.

2. Il procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali si conclude entro il termine massimo di 180 giorni a decorrere dalla comunicazione di suo avvio.

Art. 6

Diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali

1. Il Conservatore del Registro delle Imprese ha facoltà di disporre che la notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali sia diffusa anche mediante canali quali, a titolo esemplificativo, direct mailing, newsletter, comunicazioni alle associazioni di categoria e agli ordini professionali, al fine di favorire la sua più ampia conoscenza e l'adempimento spontaneo da parte delle imprese interessate.

Art. 7

Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di Commercio di Como-Lecco adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali raccolti e gestiti nel contesto dei procedimenti amministrativi cui è fatto riferimento avvenga nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs 196/2003 così come oggi vigente.